

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

Sez. III – Ric. n. 28/2020

MOTIVI AGGIUNTI

della **BUSINESS SERVICES S.R.L.S.**, partita Iva 05277710876, corrente in Catania, via Puglia 116, in persona del legale rappresentante pro tempore Domenico Franco Aliffi, nato a Vicenza il 18/1/1965, codice fiscale LFFDNC65A18L840T, quale capofila della costituenda associazione temporanea di scopo con Comer Sud s.p.a., Cerid-Centro di ricerca per l'innovazione e diffusione della conoscenza soc. coop. sociale e l'Università degli Studi di Catania, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivan Randazzo -codice fiscale RNDVNI72H23C351G, indirizzo di posta elettronica certificata ivan.randazzo@pec.ordineavvocaticatania.it, telefax 0957168676- e Giovanna Maurilia Aurora Scamardo –codice fiscale SCMGNN84L60G348L, indirizzo di posta elettronica certificata avv.scamardo@pec.it, telefax 09162660621- giusta procura in atti e con loro elettivamente domiciliata in Palermo, via Filippo Cordova 95, presso lo studio dell'avvocato Riccardo Rotigliano,

CONTRO

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria,

E NEI CONFRONTI

MARIA ELEONORA HOSPITAL S.R.L., codice fiscale 01080400391, in persona del rappresentante legale pro tempore,

PER L'ANNULLAMENTO

- della scheda di rivalutazione del progetto 085224400357 di Business Services S.r.l.s., datata 29.5.2020, richiamata nel verbale n. 41 dell'11.06.2020 della Commissione di valutazione per la selezione delle istanze relative all'Avviso per l'Azione 1.1.5 del Po FESR SICILIA 2014-2020 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala" pubblicato dalla Regione Siciliana, Assessorato delle Attività produttive, già impugnata con motivi aggiunti del 2.10.2020 e trasmessa alla ricorrente in data 1.2.2021;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

PREMESSE

Business Services S.r.l.s. ha partecipato alla selezione indetta con Avviso per l'Azione 1.1.5 del Po FESR SICILIA 2014-2020 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala", di cui al D.D.G. n. 1349/5.S del 14/06/2017 della Regione Siciliana, Assessorato delle Attività produttive e s.m.i., presentando il

progetto identificato dal codice n. 085224400357, in riferimento all'ambito strategico *Smart Cities e Communities*.

Con D.D.G. n. 3200/5S del 28.10.2019, pubblicato in data 29.10.2019, il Dipartimento delle Attività produttive ha approvato l'elenco delle operazioni non ammesse, escludendo dal finanziamento il progetto citato con la seguente motivazione *"la proposta progettuale non ha soddisfatto la soglia minima del criterio di valutazione n. 1 "Qualità della proposta progettuale in termini definizione degli obiettivi" di cui al punto 4.6 dell'Avviso"*.

Con ricorso depositato in data 7.1.2020, Business Services S.r.l.s. ha censurato, sotto il profilo motivazionale, la valutazione attribuita al proprio progetto, che risultava essere pari a 67/100 punti, di cui 9 punti per il criterio n. 1 "Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi" e 13 punti per il criterio n. 2 "Ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale".

Con ordinanza cautelare n. 525/2020, pubblicata il 24.4.2020, il Tar Sicilia ha disposto il riesame da parte dell'Amministrazione del progetto di Business Services S.r.l.s., avendo ravvisato un *"profilo di contraddittorietà e illogicità dell'ordito motivazionale relativamente alle valutazioni inerenti ai criteri nn. 1 e 2"*.

Effettuato il riesame, affidato sempre allo stesso esperto, l'Amministrazione ha depositato in giudizio, in data 3.7.2020, copia del verbale n. 41 della Commissione di valutazione e la scheda di riepilogativa di valutazione, entrambi redatti in data 11.6.2020, con i quali il progetto di Business Services S.r.l.s. è stato incluso tra le operazioni ammesse con un punteggio di 70/100 punti, punteggio inferiore rispetto a quello richiesto per accedere alle risorse attualmente stanziare.

Il punteggio attribuito non è stato accompagnato da alcuna motivazione giustificativa. Nello specifico, nessuno dei due documenti riporta infatti i giudizi qualitativi-sintetici formulati dall'esperto che dovrebbero essere ancorati ai punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 4.6, par. 3, dell'Avviso (*"L'esito della valutazione è riassunto da un giudizio sintetico complessivo e da un punteggio..."*).

Pertanto, gli atti citati, unitamente alla scheda di valutazione dell'esperto datata 29.5.2020 (menzionata nel verbale e non conosciuta), sono stati impugnati con motivi aggiunti notificati il 2.10.2020 e depositati il 30.10.2020.

Prima della proposizione del ricorso, la ricorrente aveva richiesto di accedere alla scheda di valutazione dell'esperto del 29.5.2020, che avrebbe dovuto contenere non solo l'indicazione del punteggio numerico, ma anche le ragioni esplicative del punteggio attribuito (**doc. 18**).

L'Amministrazione ha tuttavia trasmesso, in data 5.10.2020, esclusivamente copia della scheda di riepilogativa di valutazione dell'11.6.2020, già depositata in giudizio, che non indica alcuna motivazione a sostegno dei punteggi attribuiti (**doc. 19**).

Con nota prot. n. 4037 del 1.2.2021, l'Amministrazione ha trasmesso alla ricorrente la menzionata scheda di valutazione del 29.5.2020, contenente i giudizi qualitativo-sintetici

formulati dall'esperto, già impugnata con i motivi aggiunti notificati il 2.10.2020 (**doc. 20**).

L'atto da ultimo citato è illegittimo per i seguenti

MOTIVI

Nullità degli atti per difetto di motivazione – In subordine, violazione di legge per difetto di motivazione – Eccesso di potere per manifesta illogicità della motivazione - Inadempimento ordinanza collegiale n. 525/2020

1. La scheda di valutazione impugnata (**doc. 20**) reca un giudizio, nei fatti, identico a quello espresso nelle schede di valutazione precedentemente rassegnate dall'esperto (**docc. 6 e 9**, allegati al ricorso introduttivo), con riferimento alle quali codesto Tar, con ordinanza cautelare n. 525/2020, ha rinvenuto un “*profilo di contraddittorietà e illogicità dell'ordito motivazionale relativamente alle valutazioni inerenti ai criteri nn. 1 e 2*”.

Al riguardo, si rammenta che la prima valutazione effettuata dall'esperto (**doc. 6**) è stata seguita da una seconda valutazione (**doc. 9**) effettuata in esito alla richiesta di riesame avanzata dalla ricorrente e da una terza valutazione (**doc. 20**) effettuata in esito alla richiamata ordinanza cautelare.

Il progetto è stato dunque “esaminato” per ben tre volte dallo stesso esperto ma, nonostante ciò, **non è stato colmato il *vulnus* motivazionale** censurato con il ricorso introduttivo e rinvenuto dal Collegio.

Per comodità, si riportano di seguito i tre giudizi rassegnati:

Criterio 1

Prima e seconda scheda (docc. 6 e 9)

Gli obiettivi del progetto sono generalmente chiari, pur restando ad un livello di generica caratterizzazione delle specifiche e performance del sistema in oggetto, senza esplicitare in modo chiaro target e obiettivi e impatti misurabili che il progetto intende raggiungere.

Il progetto presenta un sufficiente allineamento ai temi delle Smart Cities and Communities, con particolare riferimento all'ambito della smart economy e ai connessi obiettivi di miglioramento delle performance e della competitività del tessuto imprenditoriale.

In termini di obiettivi e risultati attesi, il progetto mira alla prototipazione e test di un sistema di ottimizzazione della catena logistica in termini di Smart Supply Chain del partner industriale (attivo nel settore del commercio di autoveicoli e servizi collegati). L'ottimizzazione viene prefigurata attraverso l'applicazione di un sistema integrato di Business Process Management e Customer Relationship Management e su input derivante anche da sensoristica in ambiente Internet of Things.

Il progetto argomenta in modo complessivamente competente affrontando le caratteristiche generali dei sistemi in oggetto, pur rimanendo ad alto livello e calando poco la descrizione sistemistica generale sulle specifiche realtà dei partner ed in particolare dell'azienda che fungerà da pilota per il sistema, non fornendo obiettivi sufficientemente focalizzati.

Gli obiettivi risultano quindi generalmente identificati, ma mancano di caratterizzazione oggettiva e quantitativa (non vengono riportati parametri di performance tecnica, economica o

di altro tipo, né target misurabili, rendendo difficile il monitoraggio dell'andamento del progetto).

In termini di logica dell'intervento e metodologia utilizzata, il progetto segue un flusso di lavoro che parte dall'analisi della situazione esistente (pur dedicando a questa una prima fase progettuale eccessivamente lunga e costosa) sino alla declinazione del sistema, includendo fasi di validazione tecnologica e di testing (se pur caratterizzate in modo alquanto generico).

Nel complesso, il progetto evidenzia una limitata qualità in termini di definizione degli obiettivi.

Terza scheda (doc. 20)

Inserire il punteggio attribuito (intervallo consentito 0-20 punti) = 12

Come motivazione della valutazione svolta, inserire anche un giudizio qualitativo sintetico = Gli obiettivi del progetto sono generalmente chiari, pur restando ad un livello di generica caratterizzazione delle specifiche e performance del sistema in oggetto, senza esplicitare in modo chiaro target e obiettivi e impatti misurabili che il progetto intende raggiungere. Il progetto presenta un sufficiente allineamento ai temi delle Smart Cities and Communities, con particolare riferimento all'ambito della smart economy e ai connessi obiettivi di miglioramento delle performance e della competitività del tessuto imprenditoriale. In termini di obiettivi e risultati attesi, il progetto mira alla prototipazione e test di un sistema di ottimizzazione della catena logistica in termini di Smart Supply Chain del partner industriale (attivo nel settore del commercio di autoveicoli e servizi collegati). L'ottimizzazione viene prefigurata attraverso l'applicazione di un sistema integrato di Business Process Management e Customer Relationship Management e su input derivante anche da sensoristica in ambiente Internet of Things. Il progetto argomenta in modo complessivamente competente affrontando le caratteristiche generali dei sistemi in oggetto, pur rimanendo ad alto livello e calando poco la descrizione sistemistica generale sulle specifiche realtà dei partner ed in particolare dell'azienda che fungerà da pilota per il sistema, non fornendo obiettivi sufficientemente focalizzati. Gli obiettivi risultano quindi identificati in modo generico e mancano di caratterizzazione oggettiva e quantitativa (non vengono riportati parametri di performance tecnica, economica o di altro tipo, né target misurabili, rendendo difficile il monitoraggio dell'andamento del progetto). In termini di logica dell'intervento e metodologia utilizzata, il progetto segue un flusso di lavoro che parte dall'analisi della situazione esistente (pur dedicando a questa una prima fase progettuale eccessivamente lunga e costosa) sino alla declinazione del sistema, includendo fasi di validazione tecnologica e di testing (se pur caratterizzate in modo alquanto generico). Nel complesso, il progetto evidenzia una limitata qualità in termini di definizione degli obiettivi.

In conclusione, gli obiettivi appaiono definiti in maniera generica ancorché appena sufficiente, data l'impossibilità di oggettiva misurazione, monitoraggio e rilevazione. Ad esemplificazione, il progetto fa in più punti riferimento (a pag.16, 21 e 30) ad indicatori chiave (KPI – Key Performance Indicators) il cui monitoraggio rappresenta la focalizzazione principale degli obiettivi generali del progetto, ma senza dare con chiarezza alcun esempio di parametro o indicatore che il sistema permetterà di misurare.

La generica caratterizzazione degli obiettivi e delle specifiche del sistema risulta evidente in diversi aspetti, quali:

- (pag.20) i non ben specificati "strumenti statistici di network analysis che consentano di indagare i rapporti che intercorrono tra stakeholders" (senza chiarire quali strumenti, quali stakeholder e a quale scopo indagare tali rapporti),
- piuttosto che (ancora pag.20) il dichiarato obiettivo della sottoattività della Fase 1 mirato a "comprendere ed anticipare il modificarsi di alcuni processi ambientali" (quali?), "nonché di individuare le principali minacce/opportunità provenienti dall'ambiente esterno" (senza chiarire di quali minacce e opportunità si tratti),
- insufficientemente caratterizzata è anche la struttura sensoristica richiamata a pag.22 (senza indicare di quali sensori si stia parlando) che si attende risulti integrata "con le basi di dati del sistema" (senza chiarire di quali basi dati si tratti),
- infine, alquanto teorica e poco concreta oltre che poco calata sulle realtà specifiche dei partner risulta la formulazione riguardante (a pag.29) l'integrazione di non ben identificati "smart objects" (come partecipanti nei processi, piuttosto che a loro volta istanzianti da non ben definiti eventi provenienti da smart objects).

←
segmento
aggiunto

criterio n. 2

Prima scheda (doc. 6)

"Il progetto presenta un potenziale innalzamento delle conoscenze tecnico-scientifiche nel settore in questione, affrontando tecnologie di potenziale interessante declinazione e impatto.

Tuttavia, il carattere generico del progetto non permette di apprezzarne appieno gli aspetti di originalità.

La declinazione di sistemi di analisi dell'impatto della pioggia sulla propagazione dei segnali di reti cellulari trova limitata bibliografia a supporto, pur presentando aspetti di originalità rispetto alle tecniche disponibili. Una più netta comparazione con i pluviometri ad oggi installati e utilizzati dagli enti preposti (quali l'Osservatorio delle Acque, parte del Servizio Idrografico della Regione Sicilia), avrebbe permesso di accrescere ulteriormente l'apprezzamento degli aspetti innovativi del progetto. [sottolineato aggiunto]

Il progetto anticipa, pur in modo alquanto generico, possibili avanzamenti tecnici, scientifici ed applicativi del sistema in questione. Nel complesso il progetto, pur non fornendo oggettive indicazioni di performance attese, dimostra in modo sufficiente le proprie caratteristiche di originalità, non solo per le specifiche aziende proponenti, ma anche per l'ampio settore applicativo potenziale. L'evidenza dei benefici e impatti potenziali derivanti dalla declinazione dei sistemi in oggetto viene tuttavia solo qualitativamente e genericamente introdotta dal progetto, limitata anche dalla poca focalizzazione quantitativa del progetto, che manca di

definire target funzionali e di performance che evidenzino e testimonino appieno le potenziali ricadute e lo sfruttamento ulteriore di simili sistemi”.

Seconda scheda (doc. 9)

“Il progetto presenta un potenziale innalzamento delle conoscenze tecnico-scientifiche nel settore in questione, affrontando tecnologie di potenziale interessante declinazione e impatto.

Tuttavia, il carattere generico del progetto non permette di apprezzarne appieno gli aspetti di originalità.

Il progetto anticipa, pur in modo alquanto generico, possibili avanzamenti tecnici, scientifici ed applicativi del sistema in questione. Nel complesso il progetto, pur non fornendo oggettive indicazioni di performance attese, dimostra in modo sufficiente le proprie caratteristiche di originalità, non solo per le specifiche aziende proponenti, ma anche per l'ampio settore applicativo potenziale. L'evidenza dei benefici e impatti potenziali derivanti dalla declinazione dei sistemi in oggetto viene tuttavia solo qualitativamente e genericamente introdotta dal progetto, limitata anche dalla poca focalizzazione quantitativa del progetto, che manca di definire target funzionali e di performance che evidenzino e testimonino appieno le potenziali ricadute e lo sfruttamento ulteriore di simili sistemi”.

Terza scheda (doc. 20)

Inserire il punteggio attribuito (intervallo consentito 0-25 punti) = 13

Come motivazione della valutazione svolta, inserire anche un giudizio qualitativo sintetico = Il progetto presenta un potenziale innalzamento delle conoscenze tecnico-scientifiche nel settore in questione, affrontando tecnologie di potenziale interessante declinazione e impatto. Tuttavia, il carattere generico del progetto non permette di apprezzarne appieno gli aspetti di originalità. Il progetto anticipa, pur in modo alquanto generico, possibili avanzamenti tecnici, scientifici ed applicativi del sistema in questione. Nel complesso il progetto, pur non fornendo oggettive indicazioni di performance attese, dimostra in modo sufficiente le proprie caratteristiche di originalità, non solo per le specifiche aziende proponenti, ma anche per l'ampio settore applicativo potenziale. L'evidenza dei benefici e impatti potenziali derivanti dalla declinazione dei sistemi in oggetto viene tuttavia solo qualitativamente e genericamente introdotta dal progetto, limitata anche dalla poca focalizzazione quantitativa del progetto, che manca di definire target funzionali e di performance che evidenzino e testimonino appieno le potenziali ricadute e lo sfruttamento ulteriore di simili sistemi. Le ricadute potenziali vengono caratterizzate in modo generalmente sufficiente, anche se il loro effettivo apprezzamento viene limitato dalla mancanza nel progetto di obiettivi e target numerici, quantitativi e misurabili, o di valori di miglioramento dei parametri (KPI – Key Performance Indicators) che il progetto dichiara di voler monitorare o di raggiungimento di soglie che possano testimoniare l'atteso impatto e beneficio per le aziende in questione. Non solo quindi nessun parametro o indicatore viene chiaramente espresso (come sottolineato nel criterio precedente), ma anche nessuna quantificazione e stima di livello target viene espressa, non permettendo di valorizzare in termini oggettivi e concreti le potenziali ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale che possano derivare dal progetto presentato. A pag.17 della proposta progettuale si anticipa un possibile “supporto degli interventi sulla struttura dei costi e ricavi”, senza quantificare in alcun punto della proposta tale previsto impatto su costi e ricavi per l'azienda oggetto dell'intervento (valorizzazione che avrebbe permesso anche di verificare un eventuale bilanciato rapporto tra risorse, impegni e contributi all'innalzamento della realtà industriale in oggetto). Inoltre, a pag.30 si prefigura, però ancora in modo alquanto generico, “un miglioramento dei servizi logistici” (senza stimare in modo oggettivo tale ricaduta), mentre a pag.31 si ritrovano non ben identificati e quantificati “risparmi economico-finanziari”.

←
Segmento aggiunto

La valutazione espressa con riferimento al **criterio n. 1)** è identica nelle tre schede: l'esperto non ha fatto altro che ricopiare pedissequamente, nella seconda e nella terza scheda, il giudizio espresso nella prima scheda, aggiungendo nella terza scheda un ulteriore paragrafo (“in conclusione ...”) che, di fatto, esprime con altre parole lo stesso concetto.

Stessa cosa ha fatto con riferimento al **criterio n. 2)**. I giudizi sono identici nelle tre schede. In particolare, nella seconda è stato espunto il riferimento relativo ad un progetto diverso (“La declinazione dei sistemi di impatto della pioggia ... aspetti innovativi del progetto”, cfr. l'inciso sottolineato, riportato sopra), lasciando per il resto immutato il testo. Testo che è rimasto tale e quale nella terza scheda, cui pure è stato aggiunto un ulteriore paragrafo “chiarificatore” (di male in peggio, come si dirà a breve), che reca lo stesso concetto del testo che lo precede.

È evidente che il progetto non è stato rivalutato, come richiesto dal Collegio. È stata compiuta un'operazione posticcia di *maquillage*, suggellata dall'incremento di 3 punti per il criterio n. 1, a dimostrare - come se ciò bastasse - l'avvenuta rivalutazione.

Tali circostanze denotano una totale assenza di diligenza nello svolgimento della funzione e dimostrano che la Commissione e/o l'esperto non abbiano mai avuto alcuna una volontà di adempiere effettivamente alla richiesta di riesame, sia in sede amministrativa, sia in sede giurisdizionale (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent. n. 823 del 18 settembre 2019).

2. Nel merito dei giudizi espressi, ai rilievi già formulati (per i quali si rinvia al ricorso, in particolare p. 10 e 11, e alla memoria del 25.1.2020, in particolare da p. 4 a p. 7), si aggiungono le considerazioni che seguono, supportate dalla perizia di parte (**doc. 21**), resa dal professor Manlio Del Giudice, ordinario di economia e gestione delle imprese, esperto nelle discipline dell'analisi e gestione strategica dei processi di gestione della conoscenza per l'innovazione delle imprese (*knowledge ed innovation management*) e responsabile (nella qualità di *Editor in chief*) della rivista internazionale *Journal of Knowledge Management*.

Il professor Del Giudice ha rilevato che gli obiettivi progettuali del progetto presentato da Business Services sono molto ben definiti e specificati, atteso che, nel progetto, si fa riferimento in maniera puntuale ed analitica a parametri coerenti ed adeguati, il cui contenuto è ben noto nella comunità scientifica di riferimento. Ha aggiunto inoltre che il progetto consente di apprezzare in modo chiaro e dettagliato gli elementi oggettivi di misurazione, in fase progettuale, dell'articolata idea di *business*.

I rilievi formulati dal professor Del Giudice, suffragati dalla panoramica che egli offre delle nozioni rilevanti nella letteratura di settore, sconfessano del tutto il giudizio formulato dall'esperto con riferimento ad entrambi i criteri, impuntato esclusivamente su una asserita genericità degli obiettivi progettuali (criterio n. 1), che si tradurrebbe in una scarsa portata innovativa del progetto (criterio n. 2).

Al riguardo, si evidenzia, in primo luogo, l'indebita commistione operata dall'esperto del *roster* tra i distinti ambiti cui i due criteri fanno riferimento, segno evidente di un dato inequivocabile: non solo l'esperto ha espresso un giudizio contraddittorio e arbitrario, ma non ha nemmeno compreso la portata del giudizio da esprimere e gli elementi da considerare a tal fine.

La confusione operata tra i due criteri è evidente se si considera che, nell'esaminare le ricadute del progetto (criterio n. 2, cfr. nota 1), l'esperto esprime un giudizio solo "sufficiente", affermando che "*il loro effettivo apprezzamento viene limitato dalla mancanza nel progetto di obiettivi e target numerici, quantitativi e misurabili ... Non solo nessun parametro o indicatore viene chiaramente espresso (come sottolineato nel criterio precedente) ma anche nessuna quantificazione e stima di livello target viene espressa, non permettendo di valorizzare ... le potenziali ricadute*".

Le note illustrative contenute nella scheda di valutazione, predisposta dall'Amministrazione (allegato C. Griglia di valutazione, **doc. 22**), precisa infatti:

- con riferimento al **primo criterio**

“per definizione degli obiettivi si intende una loro formulazione e presentazione chiara, dettagliata e pertinente, sia in relazione all'obiettivo specifico dell'azione PO FESR e alle finalità del presente avviso, sia in relazione alle attività particolari che si intende intraprendere nell'ambito del progetto. Dalla definizione degli obiettivi devono potersi desumere la logica dell'intervento e la metodologia operativa che costituiscono l'essenza della proposta progettuale”

- con riferimento al **secondo criterio**:

“per ricadute si intendono non già i risultati attesi della realizzazione delle attività di progetto, ma i loro benefici o impatti nei confronti dei soggetti proponenti in particolare, e in generale dello stato dell'arte tecnologico, industriale e territoriale nel quale il progetto affonda le sue radici e dal quale prende le mosse. Segnatamente, per contributo all'innalzamento del livello di innovazione va inteso la capacità del progetto, attraverso le sue ricadute, di incidere in modo significativo su uno o più degli aspetti individuati come facenti parte della definizione estesa di innovazione (cfr. il c.d. Manuale di Oslo), che comprendo non solo l'innovazione di prodotto e di processo, ma anche quella organizzativa e di marketing, alle quali può essere aggiunta (tenuto conto delle finalità della Strategia di Smart Specialisation regionale) l'innovazione sociale”.

Tali note illustrative non contengono alcun riferimento ai parametri di “*misurazione, monitoraggio e rilevazione*” o ai “*target numerici, quantitativi e misurabili ...*”, individuati dall'esperto quali elementi centrali per formulare sia il giudizio relativo al criterio n. 1, sia il giudizio relativo al criterio n. 2.

In maniera del tutto arbitraria, dunque, l'esperto ricava il proprio giudizio di genericità degli obiettivi progettuali dall' “*impossibilità di oggettiva misurazione, monitoraggio e rilevazione*”. Tali elementi non hanno nulla a che vedere con la formulazione degli obiettivi.

Per sostenere la genericità degli obiettivi, l'esperto, segnala, poi, quattro punti (ciascuno individuato da un trattino) nei quali lamenta una scarsa specificazione di una serie di elementi (gli strumenti statistici di *network analysis*, gli *stakeholder*, la struttura sensoristica, le basi dati di sistema, gli *smart objects*), la cui nozione è pacifica nella letteratura e tra gli operatori di settore. Arriva persino a formulare interrogativi privi di senso su singole frasi del progetto, estrapolandole dal contesto (cfr. secondo trattino).

Ad ogni modo, si ribadisce che nessuno degli elementi valorizzati concerne o incide nella formulazione degli obiettivi del progetto.

Quanto alle “ricadute” di esso, vale a dire al grado di originalità e innovazione apportata (criterio n. 2), la nota sopra citata espressamente esclude che debbano essere presi in considerazione i “*risultati attesi della realizzazione delle attività di progetto*”.

L'esperto si è concentrato, invece, proprio su tali risultati, lamentando la mancata quantificazione dell'impatto sui costi e ricavi dell'azienda, dei risparmi economico-

finanziari, senza neanche soffermarsi sul profilo dell'innovazione "sociale", richiesto specificamente nella nota.

Da quanto esposto è evidente che la rivalutazione effettuata scorta dell'ordinanza cautelare n. 525/2020 non è supportata da alcuna motivazione.

Anche, in questo caso, per l'ennesima volta (la terza) la Commissione ha omesso di esercitare il potere-dovere riconosciute dalla *lex specialis* di esaminare criticamente la valutazione fornita dell'esperto.

Tanto esposto, Business Services S.r.l.s., come rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito

- in via preliminare, ove occorra, autorizzare la ricorrente alla notifica per pubblici proclami del presente atto nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 52, co. 2, c.p.a. e 151 c.p.c., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, sui siti *web* indicati nell'art. 3 del D.D.G. n.1349/5 del 14 giugno 2017 del resistente Assessorato;
- dichiarare nulli o annullare gli atti impugnati e disporre il riesame del progetto da parte della Commissione in diversa composizione e di altro esperto.

Palermo-Catania, 2 aprile 2021

avvocato Ivan Randazzo
avvocato Maurilia Scamardo